

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 06530/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6530 del 2024, proposto da

Lorenzo Agostini, Castrense Daniele Lunetto, Maria De Ruvo, Rosalba Domino, Maria Marchese, Giovanni Masci, Giuseppe Teobaldi, Davide Terminella, Rosa Maria Petralia, Valentina Pirrone, Mariana Piucci, Margherita Pulvirenti, Caterina Sansone, Giacomo Scattareggia, Pietro Antonio Squillaci, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. m\_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000088.16-05-2024, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della

legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui: all’art. 15, comma 6 prescrive che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio miliare/civile in costanza di nomina;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

**NONCHÉ PER LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE**

ad attribuire 12 punti nelle GPS per il biennio scolastico 2024/2026 di interesse per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia stato prestato non in costanza di nomina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i ricorrenti chiedono, per l’effetto dell’eventuale annullamento *in parte qua* dell’impugnata Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, la condanna dell’Amministrazione resistente all’attribuzione in via definitiva di 12 punti nelle GPS di interesse per il biennio scolastico 2024/2026 in quanto in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile prestato non in costanza di nomina;

Ritenuto necessario, salva e impregiudicata ogni valutazione nel merito, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica del ricorso "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica del 6 maggio 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Francesca Dello Sbarba**

**IL PRESIDENTE**

**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**